

Alle Società Acap

c.a. Sigg. Presidenti/Amm.ri Delegati

c.a. Sigg. Direttori Generali

c.a. Sigg. Direttori del Personale

e, p.c.:

Al Consiglio Direttivo Acap

Oggetto: Legge n. 203/2024 – Disposizioni in materia di lavoro – Norma di interpretazione autentica – Attività stagionali – Messaggio INPS n. 269 del 23.1.2025.

L'articolo 11 della legge in oggetto ("Collegato Lavoro"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 dicembre, dispone che l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. n. 81/2015 "si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, **secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro**, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015".

In sintesi, il Legislatore è intervenuto nel tentativo di sanare un contenzioso, ancora una volta derivante da norme contenute nei contratti collettivi che vengono però rilette nelle sedi giudiziarie e considerate incompatibili con il sistema legislativo comunitario e/o nazionale.

In particolare, come noto, la Corte di Cassazione si è pronunciata in almeno due occasioni (Sentenze n. 9243 del 4 aprile 2023 e n. 16313 del 12 giugno 2024) dando così autorevolezza ad un orientamento restrittivo in ordine al concetto di stagionalità.

In estrema sintesi, nelle due pronunce la Corte ha distinto le attività stagionali "proprie" dalle attività "di picco" o "intensificazioni" che non hanno un riferimento diretto ad una stagione ma corrispondono semplicemente a punte di maggiore intensità lavorativa e che, secondo la Corte, non possono essere considerate, indipendentemente da quanto preveda il contratto collettivo, attività stagionali ai sensi di legge.

Le attività, secondo la Corte, dovrebbero quindi essere "aggiuntive" a quelle normalmente espletate dall'impresa; ciò nell'obiettivo di limitare le assunzioni a termine per stagionalità, essendo queste come noto oggetto di un regime normativo più favorevole per i datori di lavoro (nessun limite massimo complessivo, esclusione dai limiti percentuali, non applicazione dello "stop and go", nessun limite a proroghe e rinnovi, etc.).

L'articolo 11 della legge n. 203 appare utile anche per quanto concerne il settore autostradale; ad oggi, infatti, l'articolo 63, commi 7 e seguenti del CCNL infrastrutture viarie a pedaggio, attività e servizi connessi a supporto (ex articolo 2 CCNL Autostrade e trafori) prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato "per attività stagionali, ai sensi di legge", per il personale addetto all'esazione, nel periodo "Aprile/Settembre" e "dal 7 dicembre al 7 gennaio" di ciascun anno.

L'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale citato in caso di impugnativa di contratti a termine stipulati sulla base dell'articolo contrattuale vigente sarebbe stata un'ipotesi realistica: nel CCNL sono infatti indicati unicamente dei periodi, ritenuti notoriamente soggetti a maggior traffico autostradale, e con attività sostanzialmente invariate fatta salva una maggiore intensità e quantità.

L'intervento del Legislatore, come detto, attribuisce invece il carattere di "stagionalità" anche a quelle "attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno" assimilando a tale concetto anche le "esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa".

Il tutto facendo salvo "quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti" alla data di entrata in vigore della legge (12 gennaio 2025): è quindi prerogativa dell'autonomia contrattuale individuare in quali casi e in quali periodi si possa parlare di "stagionalità" o meno.

Come noto, infine, l'interpretazione di una norma non può che avere efficacia retroattiva, andando quindi a sanare eventuali potenziali contenziosi afferenti contratti a tempo determinato stagionali stipulati sulla base delle previsioni dell'articolo 63 del CCNL (ex articolo 2).

Per completezza di informazione, sul tema è intervenuto nei giorni scorsi l'INPS il quale, con apposito messaggio n. 269 dello scorso 23 gennaio (in allegato alla presente), ha ritenuto opportuno precisare che il nuovo regime legislativo scaturente dall'articolo 11 della legge n. 203/2024 non modifica la disciplina vigente in materia di contribuzione aggiuntiva (1,4%+0,5% per ciascun successivo rinnovo) introdotta dalla legge "Fornero" (legge n. 92/2012, articolo 2, comma 29, lettera "b"), e che esonera dal contributo unicamente le attività stagionali ricomprese nel DPR n. 1525/1963, ritenendo tale elencazione tassativa.

Il Segretario
(Donatello Miccoli)



Allegato Messaggio INPS n. 269 del 23.01.2025

ac